

REPUBBLICA ITALIANA**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON EFFICIENZA GARANTITA E RIPARAZIONI INCLUSE, ED AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI ACCELEROMETRICHE E DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA RISPOSTA SISMICA DI STRUTTURE CIVILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, RIENTRANTI NELLE SUB-RETI CON STRUMENTAZIONE ISMES S.P.A. DELLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE E RISPETTIVAMENTE DELL'OSSERVATORIO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, E RELATIVO SUPPORTO PROFESSIONALE IN SEDE.

Codice Identificativo di Gara (CIG): A01CC6F70B

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, rappresentato dalla Dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 2021 al n. 1720, giusta delega n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023, per la carica domiciliata in Roma, via Ulpiano n.11, di séguito più brevemente “Dipartimento”

e

la Società ISMES S.p.A., con sede legale in via Lago dei Tartari 3/D-3/E - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Codice Fiscale: 00422780585 - Partita IVA: 00887271005, legalmente rappresentata dall'Ing. Francesco Carnevale, nato a Trescore Balneario, il 30 giugno 1979, C.F. CRNFNC79H30L388F, giusta procura del 10 maggio 2023 – N. 90053/29300 di repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate il 12.05.2023, N. 44714, Serie 1T, ed allegata al presente atto, di séguito più brevemente indicata come “Società”,

PREMESSO

- che, in attuazione di apposito protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Calabria, quest'ultima ha appaltato alla CESI S.p.a., a propria cura e spese, la realizzazione, nell'ambito del proprio territorio, di n. 19 postazioni della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) (abbr. Postazioni) e di 5 sistemi di monitoraggio sismico di 4 edifici pubblici ed 1 ponte dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) (abbr. Sistemi) e che, nel contempo, in forza di tale protocollo, resta in capo al Dipartimento, a fronte dell'afflusso dei dati registrati nei database delle due reti, la gestione e l'eventuale upgrade delle suddette sub-reti calabresi;

- che nel corso degli anni è stato affidato alla Società il servizio annuale di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria, compresa l'eventuale rimessa in efficienza in caso di accertati malfunzionamenti delle suddette sub-reti calabresi della RAN e dell'OSS, tenuto conto che la stessa Società “(...) *sulla strumentazione fornita per la RAN e per l'OSS di sua produzione ha l'esclusiva titolarità ad eseguire qualsiasi*

intervento di manutenzione, riparazione, distribuzione in Italia e sostituzione di componenti di ricambio (...)”;

- che, il contratto di manutenzione, molto impegnativo dal punto di vista tecnico , ha raggiunto lo scorso anno una percentuale media di efficienza del 95%, confermando la validità dell’approccio scelto;

- che nelle Linee guida ANAC n. 8, del 13 settembre 2017, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, l’Autorità richiede che l’infungibilità venga accertata e motivata, precisando che la scelta di derogare all’evidenza pubblica non può basarsi su consultazioni condotte in passato;

- che il parere n. 2284 del 3 novembre 2016, espresso dal Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016, sulle menzionate Linee guida n. 8, al paragrafo 6.3, evidenzia come ai fini della verifica dell’infungibilità le stazioni appaltanti non possano prescindere dal ricorso alle indagini di mercato;

- che con nota del 18 aprile 2023 prot. DPC-SRS-19231, l’Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, stante la prossima scadenza del contratto del 07.04.2021 in vigore con la società ISMES S.p.A. relativo al servizio di supporto alla gestione dell’Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) e della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) per le sub-reti fornite dalla CESI S.p.A. ha rappresentato la necessità di avviare una nuova consultazione di mercato preliminare per il rinnovo del servizio meglio specificato in oggetto con durata quinquennale, trasmettendo, altresì,

il relativo Documento di indagine di mercato;

- che con la nota del 18 gennaio 2022, acquisita al protocollo dipartimentale in data 21 gennaio 2022 al n. 2673, la Cesi S.p.A. ha comunicato il conferimento di ramo d'azienda con subentro della ISMES S.p.A. a seguito di atto notarile sottoscritto il 21 dicembre 2021, n. 87799 di repertorio e n. 27983 di raccolta;

- che con nota del 13 luglio 2022 prot. RUP_383-2021-0031196 il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato parere favorevole al trasferimento di che trattasi;

- che con nota dell'8 agosto 2022 prot. SPCCC-0036095 questo Dipartimento, preso atto del parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ha acconsentito al subentro della ISMES S.p.A. nel contratto di che trattasi;

- che con nota del 26 aprile 2023, assunta al protocollo dipartimentale al n. 20651 di pari data, la società ISMES S.p.A. ha rappresentato l'impossibilità di procedere al rinnovo del contratto in essere, manifestando il proprio interesse alla prosecuzione della collaborazione previa rinegoziazione dei prezzi e delle condizioni;

- che dal 17 luglio 2023 fino al 4 agosto 2023 è stata pubblicata un'indagine di mercato sui siti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, volta a verificare l'esistenza di operatori economici idonei o l'infungibilità del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento delle

Postazioni e dei Sistemi, rientranti nelle sub-reti della Rete Accelerometrica Nazionale e rispettivamente dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della Protezione Civile, e relativo supporto professionale in sede, erogato dalla ISMES S.p.A.(ex CESI S.p.A.) relativamente al contratto del 7 aprile 2021;

- che, a conclusione dell'indagine di mercato, l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata quella della ISMES S.p.A., fornitrice della strumentazione di che trattasi, confermando l'infungibilità del servizio richiesto, come comunicato dall'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico con nota del 4 agosto 2023 prot. DPC-SRS-40021;

- che con la suddetta nota il Responsabile del Progetto, esaminata la documentazione trasmessa, ha ritenuto che la società possieda le conoscenze, l'esperienza e l'organizzazione necessarie per l'espletamento del servizio illustrato nel documento "Descrizione dei servizi oggetto dell'affidamento" allegato all'indagine di mercato ed ha, pertanto, richiesto di procedere all'affidamento diretto alla ISMES S.p.A. del predetto servizio;

- che con nota del 7 settembre 2023 prot. DPC-SRS-44863, l'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, ha ritenuta congrua e coerente con quanto descritto nell'Allegato 1 dell'indagine di mercato e con quanto definito nel Capitolato tecnico inviato con nota del 31 agosto 2023 prot. DPC-ATSPPR-43952, l'offerta presentata dalla ISMES S.P.A. per il servizio in questione, per un importo del contratto quinquennale pari ad

€ 954.897,00, oltre IVA di € 210.077,34, e pertanto per un importo totale di € 1.164.974,34;

- che con nota del 14 settembre 2023 prot. DPC-SPCC-46040 è stata chiesta al Segretario Generale - Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile l'autorizzazione all'impegno di spesa pluriennale per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 per un importo complessivo pari ad € 1.184.072,28, incluso l'IVA e gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, pari ad € 19.097,94;

- che con nota Prot. UBRRAC 27469 P-4.7.1 del 26 settembre 2023, assunta al protocollo al n. 48379 in pari data, il Segretariato Generale ha rilasciato l'assenso all'assunzione dell'impegno pluriennale, sul capitolo 747, per € 175.894,00, incluso gli incentivi, sugli esercizi finanziari 2026/2028 e per € 43.973,50, compreso gli incentivi, sull'esercizio finanziario 2029, successivi al triennio del bilancio di previsione 2023/2025;

- che con decreto n. 3151 di rep. del 10/10/2023, sussistendo le condizioni di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è stato disposto di dare corso ad apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento alla Società del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento delle Postazioni e dei Sistemi, rientranti nelle sub-reti della Rete Accelerometrica Nazionale e rispettivamente dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della

Protezione Civile, e relativo supporto professionale in sede;

- che con il predetto decreto l'Ing. Daniele Spina e il Geom. Marco Marchioni sono stati nominati rispettivamente Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del contratto del servizio in parola, ai sensi degli artt. 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e la Sig.ra Stefania Passa è stata designata assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto; la Dott.ssa Paola Spaziani, la Dott.ssa Benedetta di Coste e il Dott. Emanuele Montini, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, sono stati individuati per svolgere le funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Progetto;

- che con nota Prot. PR_MIUTG_Ingresso_0209182_20230529 del 29 maggio 2023, la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha ricevuto da parte del Dipartimento la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni relative alla Società, rilasciando l'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 120/2020;

- che con nota del 12 dicembre 2023 prot. DPC-SRS_64145 il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso gli esiti positivi dei requisiti di legge della IMES S.p.A., attestando la regolarità della posizione della società al fine della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnico-economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D. Lgs;
3. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
4. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
5. dal R.D.18.11.1923 n. 1220;
6. dal "Regolamento del patrimonio e della Contabilità dello Stato" di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 e s.m.i.;
7. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
8. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
9. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.

Lgs. n. 36/2023;

10. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

11. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Dipartimento prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dalla Società, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società e accettate dal Dipartimento per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

Il Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario Informativo (Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023), provvederà ad inviare all'Autorità le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso dell'esecuzione del contratto per le quali sussista un obbligo di comunicazione.

Sono designati quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 rispettivamente l'Ing. Daniele Spina e il Geom. Marco Marchioni.

La Sig.ra Stefania Passa è designata assistente al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La Dott.ssa Paola Spaziani, la Dott.ssa Benedetta Di Coste e il Dott. Emanuele Montini, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, svolgeranno le

funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Progetto.

Per la Società, il Responsabile Tecnico del Progetto relativo alle prestazioni previste dal presente contratto è l'Ing. Flavia Ciferri, la quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile Tecnico del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di supporto alla gestione dell'Osservatorio Sismico delle Strutture e della Rete Accelerometrica Nazionale, per il mantenimento in efficienza dei Sistemi OSS e delle Postazioni RAN di monitoraggio sismico permanente, nonché per la fornitura dei materiali ad essi correlati.

Le predette attività contrattuali, in virtù della natura complessa e articolata delle stesse, sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nell'Offerta tecnico economica presentata, da intendersi, ancorché non materialmente allegati, come facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

ARTICOLO 3

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società, nei limiti di

quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 36/2023. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del d. lgs. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre alla Società un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, la Società non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate,

non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del contratto presso gli Organi di controllo, e comunque non prima del termine del precedente contratto di manutenzione, in vigore fino al 31 dicembre 2023, fermo restando l'obbligo della Società a mantenere attive le prestazioni in garanzia. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di proporre il proseguimento del rapporto con una nuova negoziazione per una durata pari a 60 mesi (sessanta) dalla scadenza del presente contratto, in caso ricorrano le condizioni di legge. Ove venisse esercitata tale facoltà, sarà cura del Dipartimento provvedere alla relativa formalizzazione, dandone comunicazione alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della menzionata data di scadenza.

Il Dipartimento, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Società, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Dipartimento.

ARTICOLO 5

PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA'

La Società è obbligata a osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile, CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT, siglato con le parti sociali più rappresentative fatto salvo il trattamento di miglior favore per le lavoratrici e i lavoratori.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto sempre salvo il trattamento di miglior favore. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste la Società si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nel

rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.

In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l'emissione del mandato di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione la Società non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.

La Società riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a séguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso la Società si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del team di lavoro.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile Tecnico del Progetto

di cui al precedente art.1, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno della Società ovvero nell'ambito dei rapporti tra la Società e il Dipartimento, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Tecnico del Progetto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

La Società si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

ARTICOLO 6

PENALI

In considerazione dell'essenzialità del servizio di supporto alla gestione, alla Società verrà applicata una penale calcolata in conformità con il disposto di cui all'articolo 298 del decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, n. 207, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi di cui ai capitoli 2, 3 e 4 del Capitolato tecnico,

ad essa imputabile.

Le penali sono disciplinate in dettaglio nel Capitolato Tecnico (paragrafo 2.1 e capitolo 8), e fanno riferimento al ripristino del livello di efficienza garantita delle due subreti o alla risoluzione di problemi evidenziati nel corso di ispezioni. In particolare, l'efficienza garantita della Rete OSS ISMES, da valutare struttura per struttura, si raggiunge mediante il completo funzionamento e collegamento di ciascun sistema di monitoraggio sismico per 345 giorni all'anno su 365. Il riscontro si effettua ogni quadrimestre: al termine del quadrimestre ciascun sistema di monitoraggio dovrà essere in stato funzionante e collegato per almeno 115 giorni su 122, pari al 94,3%, ossia si ammette il non-funzionamento o scollegamento di un sistema di monitoraggio per un massimo di 7 giorni a quadrimestre. Per ogni giorno eccedente il numero massimo di giorni di malfunzionamento, sopra definito, di almeno un sistema di monitoraggio nel quadrimestre, sarà applicata una penale dell'1 per mille del corrispettivo annuale del "supporto alla gestione dell'OSS e della RAN", come da tabella 9 "Corrispettivi contrattuali" del Capitolato Tecnico.

Invece l'efficienza garantita della Rete RAN ISMES consiste nel completo funzionamento e collegamento in ogni momento di almeno 18 delle 19 postazioni, pari al 95% della Rete. Ogni giorno devono essere assicurate entrambe le efficienze garantite suddette. In caso contrario, il ripristino dell'efficienza deve essere garantito entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del malfunzionamento, salvo cause di forza maggiore o impedimenti non dipesi dalla volontà della ISMES.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale di importo

pari all'1 per mille del corrispettivo annuale del "supporto alla gestione dell'OSS e della RAN", come da tabella 9 "Corrispettivi contrattuali" del Capitolato Tecnico.

Eventuali ulteriori situazioni problematiche segnalate nel corso di ispezioni dovranno essere risolte entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, oltre i quali scatterà una penale giornaliera uguale a quella di cui al paragrafo precedente.

In ogni caso la penale giornaliera sarà unica, anche se essa in un dato giorno si debba applicare per più di una mancanza.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 7: "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte alla Società superi il 10% di tale corrispettivo, il Dipartimento ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere al Dipartimento l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Dipartimento dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a séguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

Resta salva la facoltà del Dipartimento di risolvere, ipso iure, il presente contratto in caso di inadempimento.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO

L'ammontare complessivo del presente contratto è di € 954.897,00 (novecentocinquantaquattromilaottocentonovantasette/00), al netto dell'IVA pari ad € 210.077,34, e pertanto per un importo complessivo di € 1.164.974,34, IVA inclusa, come indicato dalla Società nell'offerta tecnico economica n° 0028306 – 00003543 di prot. ISMES del 04/09/2023.

Il prezzo si intende comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT indicati all'articolo 60, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Restano, inoltre, a carico della Società tutti gli adempimenti derivanti da

operazioni di trasporto, assicurazioni, carico e scarico.

Nel caso in cui i materiali forniti siano di provenienza estera, la Società provvederà al loro sdoganamento, anticipando i relativi oneri, che saranno successivamente rimborsati dietro presentazione di apposita documentazione probante.

La Società non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi, al di fuori delle ipotesi di cui al terzo capoverso del presente articolo.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per tutto il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1, è pari ad € 1.164.974,34, IVA inclusa.

I corrispettivi dovuti alla Società dall'Amministrazione, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, saranno erogati in rate quadrimestrali posticipate. Ciascuna rata sarà la somma di 1/3 dell'importo annuale complessivo previsto nell'Offerta tecnico economica per le voci 1 e 5 del Quadro economico della citata Tabella 9 del Capitolato tecnico, pari ad euro 47.750, più, limitatamente al primo anno contrattuale, l'importo dovuto per le giornate di assistenza informatica per la rete RAN di cui al punto 4 della citata Tabella 9 del Capitolato tecnico, effettivamente eseguite nel quadrimestre, nel rispetto del budget annuale di € 12.834, più quanto previsto nella stessa Offerta per le attività realizzate, di cui alle voci 2 e 3 della citata Tabella 9 del Capitolato tecnico, eseguite nel quadrimestre e collaudate positivamente.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza quadrimestrale posticipata, a seguito di rilascio di certificato di verifica di conformità positiva, e saranno corrisposti dall'Amministrazione entro 60 giorni.

Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali, Via Ulpiano n° 11 - 00193 ROMA – C.F. 97018720587.

In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 la Società dovrà inserire nelle fatture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A01CC6F70B.

La Società non avrà diritto alcuno al riconoscimento di ulteriori oneri o

sovrapprezzi derivanti da sopravvenuti aumenti dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi in corso di esecuzione del presente atto. Non è ammessa altresì la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato alla Società ISMES S.P.A. presso la banca INTESA SANPAOLO - Sede/Agenzia di Guidonia Montecelio - Codice IBAN IT31K0306939152100000000998. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni

pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza di un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverranno secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 del nuovo codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 9

TRASPARENZA DEI PREZZI

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del d. lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente

contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria Controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale

obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, d. lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la

sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel séguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Dipartimento (Titolare), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel séguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e delle istruzioni nel séguito fornite.

La Società ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di séguito indicate che la Società si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Dipartimento, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati

personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) assistere il Dipartimento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Dipartimento di

ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento stesso - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il

Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all'art. 7, comma 3, e diffiderà la Società ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati personali", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile del trattamento su richiesta del Dipartimento, si impegna a: i) restituire al Dipartimento stesso i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile del trattamento si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27

novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile stesso, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.

Sarà obbligo del Dipartimento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei

dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui la Società agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Dipartimento acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La Società si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dalla Società, quest'ultima manleverà e terrà indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Il Dipartimento si impegna a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Dipartimento.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 14

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI

PRODOTTI SOFTWARE

La Società dovrà richiedere per iscritto al Dipartimento l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dal Dipartimento medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Dipartimento costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà del Dipartimento sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

La Società garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Dipartimento di risolvere il presente contratto, la Società è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 15

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito una garanzia definitiva in favore del Dipartimento di € 66.842,79 (sessantaseimilaottocentoquarantadue/79), pari al 10% dell'importo complessivo pattuito (IVA esclusa) di € 95.489,70, ridotto, ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 117 e 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, del 30 per cento pari ad € 28.646,91 essendo la Società in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, numero IT21/1126.00, con scadenza il 16/12/2024.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Dipartimento. Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la Società.

Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Società, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.

In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del contratto, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività del contratto.

La mancata reintegrazione della garanzia, a séguito di quanto indicato nei precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale pari ad

€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto.

Al termine della durata del contratto, lo svincolo della garanzia sarà effettuato e nei modi e nelle forme indicate dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Il Dipartimento ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Dipartimento ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno

eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

Il Dipartimento potrà chiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Dipartimento medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs 36/2023, previa deduzione di crediti del Dipartimento verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Dipartimento in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 16

RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il presente Contratto.

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da

comunicarsi alla Società tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120, D. Lgs. 36/2023;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del menzionato articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) sono state superate le soglie fissate dal Dipartimento nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 5, del Dd. lgs. 36/2023;
- d) la Società si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del d. lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura;
- e) la Società ha commesso, nel corso della procedura, un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”;
- f) il servizio di che trattasi non doveva essere affidato alla Società in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni,

responsabilità civile e copertura assicurativa”;

- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
- i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d. lgs. 231/01, che impediscano alla Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art.1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 d. lgs. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del d. lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla

legge.

Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento della Società ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti alla Società e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali la Società dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la Società ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Dipartimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la Società deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare

la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18

INCOMPATIBILITÀ

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del d. lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente

contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 20

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

ARTICOLO 21

FORO ESCLUSIVO

Le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA BEST CUSTOMER

La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria

clientela. In caso il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della stessa Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti del Dipartimento.

ARTICOLO 23

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Dipartimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

La Società dichiara di aver preso visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Dipartimento.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

Per il DIPARTIMENTO

Per la SOCIETA'

(Dott.ssa Immacolata Postiglione)

(.....)